



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 67

Riunione del 15 maggio 2019

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Componente |
| - Avv. Massimo Argirò | Componente Estensore |

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 57.18/19 NEI CONFRONTI
DELL'ATLETA **ALESSIA DAL CORSO**.

nel procedimento disciplinare a carico di:

Alessia Dal Corso, per la violazione degli artt. 16 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 74, 75, 78 e 102 lett. d) e f) Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver in data 19.01.2019 pubblicato e diffuso sul proprio profilo Instagram al termine della gara n. 1456 del 19.01.2019 valevole per il Campionato di II^D/F tra i sodalizi ASD Pol. Cadoneghe Volley e Centro Giovanile San Martino di Lupari, una fotografia della predetta gara riportando espressioni offensive e lesive all'onore ed al decoro delle atlete della Centro Giovanile San Martino di Lupari, del seguente tenore letterale: "Il primo posto non ce lo fotti, in quanto a caviglie ne parliamoputtane".

OSSERVA

Con esposto del giorno 11 febbraio 2019 la Sig.ra Cinzia Businaro, nella sua qualità di Presidente del Comitato Territoriale Fipav di Padova, portava a conoscenza della Procura Federale il comportamento non regolamentare dell'atleta, Sig.ra Alessia Dal Corso, la quale, al termine della gara n. 1456 del 19.01.2019 valevole per il Campionato di II^D/F tra i sodalizi ASD Pol.



Cadoneghe Volley e Centro Giovanile San Martino di Lupari, pubblicava e diffondeva sul proprio profilo Instagram, una fotografia della predetta gara con espressioni offensive e lesive all'onore ed al decoro delle atlete della Centro Giovanile San Martino di Lupari, del seguente tenore letterale: *“Il primo posto non ce lo fotti, in quanto a caviglie ne parliamoputtane”*.

Considerato il contenuto dell'esposto ed acquisiti i documenti allegati allo stesso, ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare dell'odierna incolpata, la Procura Federale formalizzava il deferimento della stessa dinanzi al Tribunale con il capo di incolpazione trascritto in epigrafe.

Il Tribunale Federale deliberava conseguentemente di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpata per l'udienza del 15 maggio 2019.

A detta udienza il Sostituto Procuratore Federale provvedeva ad informare il collegio di aver prestato il consenso all'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti formulata, ai sensi dell'art. 53 Reg. Giur., - a mezzo del proprio legale - dall'atleta, individuando la sanzione da comminare in giorni 60 (sessanta) di sospensione da ogni attività federale.

Il Tribunale Federale, preso atto e verificato che non sussistono ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto, ritenendo dall'esame degli atti e della documentazione acquisita corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e pertanto applica alla tesserata Alessia Del Corso la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 60 (sessanta).

Roma, 15 maggio 2019.

ILPRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 17 maggio 2019

